



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VIII – Grandi progetti d'investimento e sviluppo economico territoriale

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA
S.P.A. – INVITALIA

ALLE IMPRESE INTERESSATE

Oggetto: **Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014 e s.m.i.
Programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 7 dicembre 2016.
Chiarimenti in merito ai settori ammissibili.**

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 ha fornito i criteri e le necessarie indicazioni per accedere alle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo per la tutela ambientale cofinanziati con le risorse di cui all'Asse IV del *Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014 - 2020 FESR (PON IC)*.

Tra l'altro, il suddetto decreto individua le finalità dei programmi di sviluppo agevolabili nella riduzione dei consumi energetici e nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti; detti programmi possono essere presentati da imprese, di qualsiasi dimensione, che:

- a) realizzino programmi di sviluppo in relazione ad unità locali riferibili a settori di attività economica qualificabili come energivori (individuati nell'allegato A del decreto medesimo);
- b) realizzino programmi di sviluppo qualificabili, ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013, come a forte consumo di energia e rientranti, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

In merito a tali aspetti è opportuno fornire alcune indicazioni esplicative, derivanti dal rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento delle risorse FESR, richiamati nelle premesse del citato decreto del 7 dicembre 2016, e direttamente applicabili alla misura in questione in quanto cofinanziata con le risorse del *Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR (PON IC)*.

In particolare il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, relativo al funzionamento del FESR, stabilisce all'articolo 3 "*Ambito di applicazione del sostegno a titolo FESR*", paragrafo 3, lettera b), che il fondo medesimo "*non sostiene gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate*



nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE", così come modificata ed integrata, da ultimo, con Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.

Per le attività comprese nell'allegato I alla direttiva 2003/87/CE, il citato Regolamento (UE) n. 1301/2013 esclude l'intervento del FESR per gli investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; tale esclusione è motivata, come rappresentato nelle premesse del medesimo regolamento, dalla necessità di evitare un finanziamento eccessivo di tali investimenti che già beneficiano dei vantaggi derivanti dall'applicazione della direttiva citata.

Ne consegue che, limitatamente alle attività economiche in questione, non possono essere agevolati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 i programmi di sviluppo per la tutela ambientale espressamente finalizzati alla riduzione dell'emissione in atmosfera dei gas serra indicati.

Resta ferma, nell'ambito dei medesimi settori economici, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1301/2013, l'agevolabilità di programmi di sviluppo per la tutela ambientale che risultino coerenti con i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016:

– qualora tali programmi siano finalizzati alla riduzione dei consumi energetici o alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti diversi da quelli indicati nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ovvero,

– qualora uno degli effetti indiretti di tali programmi risulti essere la riduzione delle emissioni dei gas serra indicati, con riferimento a ciascuna attività economica, nell'allegato I della richiamata direttiva.

Si allegano alla presente l'allegato I e l'allegato II alla direttiva 2003/87/CE (come da ultimo modificati ed integrati) contenenti l'indicazione delle categorie di attività e dei gas a effetto serra cui si applica la direttiva medesima, fermo restando che talune delle attività ivi elencate non sono comunque ammissibili alle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo, in base a quanto disposto dal decreto del 9 dicembre 2014 e s.m.i. Resta inteso che in caso di future modifiche e integrazioni della direttiva 2003/87/CE o dei relativi allegati dovrà farsi riferimento alle disposizioni vigenti tempo per tempo.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Carlo Sappino*)

Div. VIII/CDS/CLS

Siglato
Il Dirigente della Divisione VIII – Clelia Stigliano

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche